

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2022, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-4649 del 18 febbraio 2022

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2009 N. 4”.

SOMMARIO

CAPO I OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

CAPO II SOGGETTI

Art. 2. (Organismo ufficiale e Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale)

Art. 3. (Struttura regionale fitosanitaria)

Art. 4. (Vivai forestali regionali)

CAPO III REGISTRO REGIONALE DEI MATERIALI DI BASE

Art. 5. (Registro e banca dati regionale dei materiali di base)

Art. 6. (Procedure per l’ammissione nel registro regionale dei materiali di base e per il suo aggiornamento)

Art. 7. (Gestione e conservazione dei materiali di base)

CAPO IV MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE

Art. 8. (Licenza per la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione)

Art. 9. (Procedure per la raccolta dei materiali di moltiplicazione da fonti di semi, soprassuoli, arboreti da seme e per il rilascio dei certificati principali di identità)

Art. 10. (Procedure per il rilascio dei certificati principali d’identità clonale)

- Art. 11. (Identificazione dei materiali forestali di moltiplicazione)
- Art. 12. (Conservazione e movimentazione dei materiali forestali di moltiplicazione)
- Art. 13. (Trasporto in altri Stati membri dell'UE o in Paesi terzi)
- Art. 14. (Cessione del materiale forestale di moltiplicazione dei vivaisti forestali regionali)
- Art. 15. (Adempimenti dei vivaisti)

CAPO V VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 16. (Vigilanza e sanzioni)

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 17. (Norme transitorie)
- Art. 18. (Norme finali)

Capo I OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. *(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e di quanto disciplinato all'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).
2. Le presenti disposizioni, che hanno come finalità la valorizzazione della filiera vivaistica e la tutela delle risorse genetiche forestali, da considerare base di biodiversità per l'evoluzione e l'adattabilità di foreste e alberi in rapporto con le altre componenti degli ecosistemi localizzati sul territorio piemontese, si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione (di seguito MFM) destinati a fini forestali delle specie arboree di cui all'allegato 1 - sezione A.
3. Per "fini forestali", ai sensi del comma 2, si intendono le attività di raccolta a scopo di produzione vivaistica, la produzione, la cessione a qualsiasi titolo e la commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alla sistemazione del territorio, alla creazione di boschi urbani e periurbani, al ripristino di zone umide e torbiere, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 4/2009 e del decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 9403879 del 30 dicembre 2020, relativo all'istituzione del registro nazionale dei materiali di base.
4. Per le finalità di cui al presente regolamento valgono le definizioni e le classificazioni indicate all'articolo 2 del d.lgs. 386/2003.
5. Le disposizioni del regolamento non si applicano ai materiali di moltiplicazione:
 - a) non destinati a fini forestali;
 - b) non destinati alla vendita ma destinati all'impianto diretto nei terreni dell'azienda che li ha prodotti, purché la piantagione non fruisca di contributi pubblici;
 - c) prelevati e reimpiantati in loco esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - d) destinati alla sperimentazione.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può estendere in tutto o in parte, l'ambito di applicazione delle misure previste dal d.lgs. 386/2003 ad altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi artificiali d'interesse regionale.

Capo II SOGGETTI

Art. 2.

*(Organismo ufficiale e Centro regionale per lo studio
e la tutela della biodiversità vegetale forestale)*

1. L'Organismo ufficiale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.lgs. 386/2003, è la struttura della Regione Piemonte competente in materia di foreste.
2. Il Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale (di seguito denominato Centro), istituito ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 4/2009, è costituito dalle strutture regionali competenti in materia di programmazione e gestione dei vivai forestali regionali.
3. L'Organismo ufficiale e il Centro attuano le disposizioni del d.lgs. 386/2003 per le specie elencate nell'Allegato 1, sezione a) del presente regolamento e svolgono entrambi le seguenti attività:
 - a) redazione e attuazione di programmi e progetti di tutela e conservazione in-situ ed ex-situ delle risorse genetiche e della biodiversità vegetale forestale e dei servizi ecosistemici ad essi collegati, anche promuovendo l'attivazione di pagamenti per servizi ecosistemici (PSE), come previsto dall'articolo 7, comma 8 del d. lgs. 34/2018;
 - b) redazione e attuazione di programmi di educazione e divulgazione sulla vivaistica forestale, compresi gli aspetti fitosanitari, la conservazione della biodiversità vegetale forestale e il corretto impiego dei MFM;
 - c) formazione e informazione degli addetti del comparto vivaistico forestale.
4. L'Organismo ufficiale svolge, inoltre, le seguenti attività:
 - a) delimitazione delle regioni di provenienza (RdP), come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del d. lgs. 386/2003 e secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 4 del d. lgs. 386/2003;
 - b) ammissione dei MFM alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2 del d. lgs. 386/2003, e dei materiali di base (di seguito MB) alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei MB per la produzione di MFM;
 - c) gestione del Registro regionale dei MB, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 386/2003, e della banca dati dei MB;
 - d) definizione delle metodologie di gestione dei MB e valutazione delle proposte di intervento contenute nei Piani di gestione forestale che interessano MB;
 - e) rilascio della licenza per produzione, conservazione, commercializzazione e distribuzione di MFM, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 386/2003;
 - f) ricevimento delle comunicazioni di raccolta dei MFM da popolamenti piemontesi classificati come MB;
 - g) rilascio dei certificati principali d'identità dei MFM prodotti a partire da soprassuoli, fonti di seme, arboreti, genitori, cloni e miscugli di cloni;
 - h) rilascio ed invio dei documenti informativi e dei certificati per l'esportazione verso Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri;
 - i) rilascio dell'autorizzazione all'importazione di MFM da Paesi Terzi, ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 386/2003.
5. Il Centro svolge, inoltre, le seguenti attività:

a) approvvigionamento e produzione di MFM di provenienza certificata per il territorio regionale piemontese;

b) stipulazione di accordi con vivai privati, con strutture vivaistiche pubbliche di altre regioni e con il Centro Nazionale Biodiversità - Carabinieri di Peri;

c) collaborazione con il Centro regionale per la castanicoltura istituito con l'articolo 24 della l.r. 4/2009;

d) rilascio dei certificati principali d'identità dei MFM prodotti a partire da soprassuoli, fonti di seme, arboreti, genitori, cloni e miscugli di cloni, nel caso di raccolta dei MFM effettuata dal Centro stesso, come previsto dall'articolo 9, comma 7.

6. L'Organismo ufficiale e il Centro possono:

a) affidare, sotto propria responsabilità e controllo, ad enti strumentali o società in house della Regione Piemonte con specifiche competenze in campo forestale e ambientale, attività di supporto tecnico negli ambiti individuati al comma 3, al comma 4, lettere a), b), c), d) ed f) nonché al comma 5, lettera c);

b) avvalersi della collaborazione di enti di ricerca per le attività elencate al comma 3 e al comma 4, lettere a) e b).

7. L'Organismo ufficiale, previa convenzione tra la Regione Piemonte e i competenti Ministeri, viene supportato dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" per le attività di cui al comma 4, lettere e), g), h) .

Art. 3.

(Struttura regionale fitosanitaria)

1. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria svolge le seguenti attività:

a) aggiornamento del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) aventi sede legale in Piemonte e che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante e sono autorizzati a rilasciare passaporti delle piante;

b) rilascio dell'autorizzazione a emettere passaporti delle piante ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

c) attività di vigilanza e controllo fitosanitario sui MFM e relative ispezioni ufficiali presso le strutture vivaistiche autorizzate, di cui al regolamento (UE) n. 2016/2031 e al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli e alle altre attività ufficiali, effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Art. 4.

(Vivai forestali regionali)

1. I vivai forestali regionali sono strutture operative, gestite in amministrazione diretta dalle strutture regionali competenti, che svolgono le seguenti attività:

a) produzione di MFM di origine certificata ai sensi del d. lgs. 386/2003 per i seguenti fini:

1) realizzazione di rimboschimenti, imboschimenti, piantagioni di arboricoltura da legno multifunzionale, fasce tampone arboreo-arbustive, sistemi verdi e corridoi ecologici;

2) miglioramento della composizione e della struttura dei popolamenti forestali;

- 3) realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale, ingegneria naturalistica e riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- 4) realizzazione e gestione di arboreti da seme, campi collezione e impianti sperimentali;
- 5) attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica);
 - b) garanzia dell'approvvigionamento di MFM per le specie d'interesse per la vivaistica forestale di cui all'Allegato 1;
 - c) fornitura di materiale di moltiplicazione di specie arboree e arbustive per verde urbano, parchi e giardini;
 - d) collaborazione alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, commi 3 e 5.

Capo III REGISTRO REGIONALE DEI MATERIALI DI BASE

Art. 5 *(Registro e banca dati regionale dei materiali di base)*

1. Il Registro regionale dei materiali di base (di seguito Registro), redatto secondo il formato standard previsto dal regolamento (CE) 1597/2002, contiene l'elenco dei MB classificati dalla Regione, raggruppati in base alle categorie ("Identificati alla Fonte", "Selezionati", "Qualificati", "Controllati") indicate nell'allegato al medesimo regolamento. Ciascun MB è identificato con il codice descritto nell'Allegato 2 – sezione a).
2. Fanno parte del Registro anche i seguenti documenti:
 - a) la cartografia delle Regioni di provenienza, se disponibile anche per specie (singole o gruppi);
 - b) l'elenco dei popolamenti forestali piemontesi contenenti MB;
 - c) le schede descrittive e le cartografie dei popolamenti stessi.
3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale provvede, con propria determinazione, al periodico aggiornamento del Registro e gestisce la Banca dati dei Materiali di Base, la quale, oltre al Registro, comprende:
 - a) le schede di descrizione dei popolamenti contenenti solo le specie arbustive inserite nell'Allegato 1 sezione b) del presente regolamento;
 - b) le informazioni relative a raccolte di frutti e semi, interventi selvicolturali, strumenti di pianificazione e disciplinari di gestione inerenti ai MB;
 - c) le schede di segnalazione dei MB candidati.
4. L'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle schede e cartografie vengono resi pubblici sul BURP, sul sito internet della Regione Piemonte e sul Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR).
5. La struttura regionale competente in materia forestale invia ogni aggiornamento del Registro al competente ufficio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito MIPAAF) entro tre mesi dalla data di approvazione della determinazione di cui al comma 3.

Art. 6. *(Procedure per l'ammissione nel registro regionale dei materiali di base e per il suo aggiornamento)*

1. I procedimenti per l'ammissione alle categorie dei MB, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del d.lgs 386/2003 e di cui al regolamento (CE) 1597/2002, e per l'aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5 sono avviati su iniziativa del Centro di cui all'articolo 2 oppure su richiesta:
 - a) del Centro Nazionale Biodiversità Carabinieri di Peri;

- b) dei soggetti in possesso di licenza alla produzione e vendita di MFM;
 - c) dei proprietari e gestori delle superfici forestali interessate;
 - d) degli enti di ricerca e sperimentazione;
 - e) degli altri soggetti, singoli o associati, interessati alla tutela della biodiversità forestale.
2. Per l'iscrizione di cloni di pioppo o di altre specie forestali al Registro nazionale dei Cloni Forestali è competente l'Osservatorio Nazionale del Pioppo, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole e alimentari del 13 marzo 2015, n. 17132. Il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale, con propria determinazione, provvede ad inserire nel Registro i cloni iscritti al Registro Nazionale dei Cloni Forestali che risultano selezionati e conservati presso aziende ed enti localizzati sul territorio piemontese.
3. Con propria determinazione, il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale può escludere temporaneamente dalla raccolta uno specifico MB, previa comunicazione ai soggetti proprietari e ai soggetti gestori di MB interessati.
4. Per sopperire alla carenza temporanea di MFM, la struttura di cui al comma 3 ha la facoltà di autorizzare in via provvisoria, per un periodo non superiore ad un'annata di raccolta, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, la raccolta di MFM da MB non iscritti al Registro di cui all'articolo 5 ma oggetto di candidatura, tramite segnalazione contestuale alla richiesta. Il MB viene inserito all'interno della banca dati di cui all'articolo 5, comma 3 in attesa dell'attivazione delle procedure di iscrizione al Registro. I relativi MFM sono identificati con un codice di registro provvisorio e sono commercializzabili esclusivamente come categoria "Identificati alla fonte (IF)", con il certificato principale d'identità di cui all'articolo 11, comma 1. Sia in vivaio che nelle successive fasi di commercializzazione, tali MFM sono muniti di cartellino che riporta il codice del certificato e l'indicazione aggiuntiva "provvisorio".
5. E' ammessa la mescolanza di MFM "identificati alla fonte" della stessa specie solo se questi provengono da MB localizzati all'interno della medesima Regione di provenienza. In tal caso la partita risultante sarà certificata come "MFM provenienti da fonte di semi" e sarà rilasciato un nuovo certificato principale d'identità dove sono riportati i riferimenti dei MB di raccolta o almeno della regione di provenienza.

Art. 7.

(Gestione e conservazione dei materiali di base)

1. Per la gestione dei materiali MB iscritti al Registro di cui all'articolo 5, localizzati all'interno dei popolamenti forestali, si applica quanto previsto all'articolo 35 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 11 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5) (di seguito denominato regolamento forestale).
2. La Regione promuove interventi per la tutela ed il miglioramento dei MB, tramite:
- a) l'attuazione dei programmi e progetti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera a);
 - b) la stipula di accordi con i proprietari o gestori;
 - c) la redazione di Piani Forestali Aziendali, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 4/2009, con i contenuti minimi indicati nell'Allegato 3;
 - d) la redazione, in assenza di strumenti di pianificazione forestale, di disciplinari di gestione con i medesimi contenuti.
3. Nel caso di MB localizzati all'interno di aree Natura 2000, i contenuti specifici indicati nell'Allegato 3 sono armonizzati con le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione e normativi vigenti dei siti Natura 2000. In caso di difformità dall'eventuale Piano di Gestione approvato o dalle Misure di Conservazione generali e sito-specifiche e per particolari esigenze di gestione, il soggetto gestore ha la facoltà di accordare deroghe nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza del piano forestale aziendale.

Capo IV
MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE

Art. 8.

(Licenza per la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione)

1. L'avvio dell'attività di produzione e commercializzazione di MFM nel territorio della Regione Piemonte è subordinata all'iscrizione nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e all'autorizzazione regionale al rilascio di passaporti per le piante, tramite apposita procedura telematica sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte.
2. La richiesta di licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di MFM, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 386/2003 è presentata alla struttura regionale competente in materia forestale della Regione Piemonte.
3. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia forestale, che provvede a dare comunicazione dell'esito all'azienda richiedente e alla struttura regionale di cui all'articolo 3.
4. I titolari di licenza sono iscritti nel Registro regionale dei produttori di materiali forestali, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 386/2003, istituito e gestito dalla struttura competente in materia forestale. I medesimi comunicano, entro 30 giorni, ogni variazione dei dati indicati nella licenza nonché l'eventuale cessazione dell'attività.

Art. 9.

(Procedure per la raccolta dei materiali di moltiplicazione da fonti di semi, soprassuoli, arboreti da seme e per il rilascio dei certificati principali di identità)

1. Nel territorio piemontese la raccolta di MFM delle specie di cui all'Allegato 1, sezione A, da utilizzare a fini forestali è ammessa solo nelle aree incluse nel Registro di cui all'articolo 5.
2. La raccolta di MFM è effettuata da:
 - a) il Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità della Regione Piemonte;
 - b) il Centro nazionale biodiversità Carabinieri di Peri ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione;
 - c) altri soggetti in possesso di licenza per la produzione e vendita di MFM di cui all'articolo 8.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) che intendono raccogliere MFM relativo a specie elencate nell'Allegato 1, sezione a) presentano comunicazione relativa alla raccolta e contemporanea richiesta di rilascio dei certificati principali d'identità per soprassuoli e fonti di seme, arboreti e genitori alla struttura regionale competente in materia forestale almeno 45 giorni prima dell'inizio della raccolta. In caso di popolamento all'interno di un parco o riserva naturale o di un Sito Natura 2000, il richiedente invia copia della comunicazione anche all'ente gestore, che entro 20 giorni trasmette eventuali osservazioni alla stessa struttura regionale.
4. Se entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia forestale non provvede al diniego o a impartire eventuali prescrizioni, il richiedente può procedere alla raccolta.
5. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), comunicano alla struttura regionale competente in materia forestale e all'UCF competente per territorio la data d'inizio attività almeno 7 giorni prima della raccolta.
6. La struttura regionale competente in materia forestale, con proprio personale o con il supporto dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, assiste alle operazioni di raccolta da parte dei soggetti indicati al comma 2, lettere b) e c) e rilascia copia del certificato principale d'identità, redatto

secondo i modelli 4A e 4B di cui all'Allegato 4 e riportante il codice identificativo di cui all'Allegato 2, sezione b).

7. Nel caso di raccolta effettuata dal soggetto di cui al comma 2, lettera a), il certificato principale d'identità viene rilasciato da tecnici regionali individuati con specifica determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia forestale.

8. Per tutte le specie inserite nell'Allegato 1 Sezione B, il certificato principale d'identità non è richiesto.

9. Entro il 31 gennaio di ogni anno la struttura regionale competente in materia forestale, con l'eventuale supporto dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, provvede a stilare l'elenco, in formato digitale, di tutti i certificati emessi nell'anno precedente.

Art. 10.

(Procedure per il rilascio dei certificati principali d'identità clonale)

1. Entro il 31 agosto di ogni anno le ditte che producono materiale forestale clonale effettuano apposita richiesta alla struttura regionale competente in materia forestale, nella quale sono specificati i cloni da certificare, la superficie destinata alla loro coltivazione distinta per clone, età, quantità e provenienza dei MFM ed è allegata la planimetria dell'azienda con l'indicazione dei relativi appezzamenti.

2. La struttura di cui al comma 1, a seguito di controllo in vivaio, da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con proprio personale o con il supporto dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 7, procede alla verifica dell'identità clonale dei MFM e, nel caso di loro conformità a quanto previsto dall'Allegato VII del d.lgs. 386/2003, rilascia il certificato principale d'identità per cloni e miscugli di cloni, secondo il Modello 4C dell'Allegato 4.

3. Il certificato è rilasciato per MFM di età non superiore ai 5 anni di radice e 2 anni di fusto (R5F2).

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la struttura regionale competente in materia forestale, con il supporto dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, provvede a stilare l'elenco, in formato digitale, di tutti i certificati emessi nell'anno precedente.

Art. 11

(Identificazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

1. I MFM vengono identificati tramite il certificato principale d'identità di cui all'Allegato 4 (modelli 4A, 4B, 4C), in cui sono contenute almeno le seguenti informazioni:

a) codice del certificato, con riferimento alle codifiche di cui all'Allegato 2 sezione b, per i MFM certificati in Piemonte;

b) nome botanico;

c) natura dei materiali di moltiplicazione: unità seminale / parti di pianta / postime;

d) categoria dei materiali di moltiplicazione: identificato alla fonte / selezionato / qualificato / controllato;

e) tipo di materiale di base: fonte di semi/soprassuolo;

f) destinazione (per fini forestali);

g) codice di identificazione del MB indicato nel Registro di cui all'articolo 5;

h) origine dei materiali di base: autoctona / non autoctona / sconosciuta;

i) anno di maturazione delle sementi;

l) quantità dei materiali di moltiplicazione.

2. In caso di detenzione o commercializzazione a qualsiasi titolo di materiali delle specie oggetto della normativa per fini diversi da quelli forestali, la ditta è tenuta a tenerli separati in vivaio, apponendo in maniera chiara la dicitura "Non per fini forestali".

Art. 12.

(Conservazione e movimentazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

1. I MFM delle specie di cui all'Allegato 1, sezione A, durante tutte le fasi di produzione, sono mantenuti separati e identificati con i seguenti elementi:
 - a) codice del certificato principale di identità;
 - b) nome botanico;
 - c) categoria;
 - d) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;
 - e) età e tipo del materiale di moltiplicazione forestale;
 - f) indicazione se si tratta di organismi geneticamente modificati.
2. I MFM sono commercializzati esclusivamente in partite omogenee, muniti di etichette o cartellini di qualsiasi materiale purché integri e ben leggibili, contenenti le informazioni indicate all'Allegato 2, sezione c. Nel caso delle sementi, la commercializzazione avviene esclusivamente in imballaggi chiusi, il cui dispositivo di chiusura diventa inservibile una volta aperto. Con riferimento ai cloni di *Populus spp.*, la commercializzazione delle parti di piante è subordinata al rispetto dei requisiti indicati nell'allegato VII, parte C del d.lgs. 386/2003.

Art. 13.

(Trasporto in altri Stati membri dell'UE o in Paesi terzi)

1. Ai sensi del regolamento CE n. 1598/2002, nel caso di trasporto dei MFM dalla Regione Piemonte ad un altro Stato membro dell'Unione europea, la struttura regionale competente in materia forestale, anche tramite la struttura competente del MIPAAF, comunica le informazioni contenute nel documento informativo all'organismo ufficiale dello Stato membro di destinazione, secondo il modello 4D di cui all'Allegato 4.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 386/2003, l'esportazione di MFM verso Paesi terzi è subordinata alla presentazione dei certificati di provenienza e di identità clonale.
3. L'importazione di MFM da Paesi terzi è riservata agli operatori professionali che nella domanda di registrazione al RUOP hanno indicato l'intenzione di svolgere l'attività di importatore ed è effettuata solo a seguito di autorizzazione della struttura regionale dei cui al comma 1. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di certificato equivalente a quelli indicati all'articolo 11 o analogo documento ufficiale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche la localizzazione del vivaio di produzione.
4. Nel caso di importazione da Paesi terzi, l'intestatario dell'autorizzazione comunica tempestivamente il luogo e la data previsti dell'entrata dei MFM in territorio UE alla struttura regionale di cui al comma 1, che a sua volta informa il Servizio fitosanitario della regione o lo Stato membro di ingresso per consentire i controlli fitosanitari.
5. La commercializzazione o cessione dei MFM importati è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'importazione.

Art. 14.

(Cessione del materiale forestale di moltiplicazione dei vivai forestali regionali)

1. Il MFM prodotto dai vivai forestali regionali di cui all'articolo 4 viene ceduto a titolo oneroso sulla base di apposito prezzario e secondo le modalità di assegnazione stabilite con deliberazione dalla Giunta regionale.
2. Il MFM può essere ceduto a titolo gratuito a enti pubblici o di diritto pubblico, i quali si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), se non ricevono contributi per la realizzazione dei relativi interventi, nonché a soggetti

privati per interventi di ricostituzione di boschi danneggiati o distrutti, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento forestale.

3. Il Centro di cui all'articolo 2, a seguito di specifici accordi tra le amministrazioni, effettua scambi a titolo gratuito di MFM prodotto dai vivai forestali regionali con equivalente MFM messo a disposizione da strutture vivaistiche pubbliche di altre regioni per far fronte a carenze o per collocare in modo proficuo esuberanti di produzione.

4. In caso di cessione a titolo gratuito del MFM, la messa a dimora è effettuata esclusivamente in ambito regionale, ad esclusione dei casi di cui al comma 2. L'uso improprio delle piantine fornite ai richiedenti comporta l'esclusione definitiva degli stessi dall'assegnazione gratuita delle piante dei vivai forestali regionali. I richiedenti, beneficiari di concessione gratuita di piante, che, senza darne giustificata e tempestiva motivazione, non ritirano i MFM nei modi e nei tempi indicati nella comunicazione di assegnazione, sono esclusi definitivamente dall'assegnazione gratuita delle piante dei vivai forestali regionali.

Art. 15.

(Adempimenti dei vivaisti)

1. I vivaisti e i fornitori di sementi o altri MFM:

a) tengono, su supporto digitale o cartaceo, un Registro di carico e scarico per ogni centro produttivo, nel quale sono annotate cronologicamente ed analiticamente l'entrata e l'uscita di tutti i lotti di MFM movimentati;

b) inviano alla struttura regionale competente in materia forestale, entro il 31 dicembre di ogni anno, la dichiarazione di consistenza dei MFM esistenti nel proprio vivaio al 30 settembre.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera b) per 2 anni consecutivi è considerata come cessazione dell'attività vivaistica forestale, con conseguente revoca della licenza di cui all'articolo 8.

3. I vivaisti e i fornitori di sementi o altri MFM, inoltre, rispettano tutti gli obblighi previsti per gli Operatori Professionali dal regolamento (UE) 2016/2031, in particolare quelli relativi a:

a) l'aggiornamento dei dati di registrazione inerenti a siti di produzione, tipo di merci e dichiarazioni, dati anagrafici e di contatto, eventuale cessazione delle attività;

b) la registrazione dei dati che consentono l'identificazione di fornitori e destinatari di ogni unità di vendita di pianta o prodotto vegetale e loro conservazione per almeno 3 anni;

c) l'identificazione e il controllo, relativamente al rispetto delle norme fitosanitarie vigenti, dei punti critici nel processo di produzione e nello spostamento dei materiali e la conservazione dei relativi dati per almeno 3 anni;

d) il possesso, diretto o tramite proprio personale, delle conoscenze necessarie per effettuare gli esami riguardanti gli organismi nocivi per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti.

Capo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 16 del d.lgs. 386/2003 sono esercitate dai soggetti di cui all'articolo 35 della l.r. 4/2009.

2. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative riscosse sono introitate nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sui capitoli di entrata 31165 e 31166.

Capo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.
(*Norme transitorie*)

1. Le licenze per la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione, di cui all'articolo 8, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro validità fino al 30 giugno 2022.

Art. 18.
(*Norme finali*)

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il dirigente della struttura competente in materia forestale approva con propria determinazione la modulistica e le specifiche tecniche di dettaglio relative a:

- a) il registro regionale dei produttori di materiali forestali;
- b) le licenze per la produzione e commercializzazione di MFM;
- c) la segnalazione, l'istruttoria e l'iscrizione dei MB al Registro;
- d) la raccolta di MFM dai MB;
- e) la certificazione dei MFM;
- f) l'importazione e l'esportazione di MFM da e verso Paesi Terzi;
- g) i registri di carico e scarico.

2. Entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il dirigente della struttura di cui al comma 1, con propria determinazione, approva:

- a) la carta regionale delle regioni di provenienza e le cartografie relative a specie o gruppi di specie;
- b) linee guida per la tutela e valorizzazione di risorse genetiche di singole specie o gruppi di specie;
- c) specifiche raccomandazioni per l'uso dei MFM nelle diverse zone del territorio regionale, individuando gli ambiti di utilizzazione per specie ed eventualmente per provenienza.

3. A partire dal 31 marzo 2022, i piani forestali aziendali di cui all'articolo 11 della l.r. 4/2009 di nuova redazione, se interessano popolamenti contenenti MB, contemplano uno specifico approfondimento sulla base dei contenuti minimi indicati nell'Allegato 3.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 22 febbraio 2022.

Alberto Cirio

ELENCO DELLE SPECIE DI INTERESSE PER LA VIVAISTICA FORESTALE

Sezione A

SPECIE ARBOREE A CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Denominazione	Codice	All. I d.lgs. 386/03	
Sottosezione a) specie arboree autoctone del Piemonte			
<i>Abies alba</i>	Abete bianco	aal	X
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre	aca	X
<i>Acer omulifolium</i>	Acero onalo	aon	X
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio	apl	X
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte	ans	X
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero	agl	X
<i>Alnus incana</i>	Ontano bianco	ain	X
<i>Betula pendula</i>	Betulla	bpe	X
<i>Betula pubescens</i>	Betulla pubescente	bpu	X
<i>Carpinus betulus L.</i>	Carpino bianco	cbe	X
<i>Castanea sativa</i>	Castagno	csa	X
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	cau	
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio	fsv	X
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore	fex	X
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	for	X
<i>Juglans regia</i>	Noce comune	ire	X
<i>Larix decidua</i>	Larice	lde	X
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico	msv	
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	oca	X
<i>Picea abies</i>	Abete rosso	pab	X
<i>Pinus cembra</i>	Pino cembro	nce	X
<i>Pinus mugo</i>	Pino mugo	pmu	X
<i>Pinus pinaster</i>	Pino marittimo	pna	X
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre	psv	X
<i>Pinus uncinata</i>	Pino uncinato	pun	X
<i>Populus alba</i>	Pionno bianco	pal	X
<i>Populus nigra</i>	Pionno nero	png	X
<i>Populus tremula</i>	Pionno tremolo	ptr	X
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio	pav	X
<i>Prunus padus</i>	Pado	pnd	X
<i>Prunus pissaster</i>	Pero selvatico	pnv	X
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	qce	X
<i>Quercus crenata</i>	Cerro-sughera	qcr	
<i>Quercus ilex</i>	Leccio	qil	X
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	qpe	X
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	qpu	X
<i>Quercus robur</i>	Farnia	qro	X
<i>Salix alba</i>	Salice bianco	sal	X
<i>Sorbus aria</i>	Sorbo montano	sar	X
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori	sau	X
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico	sdo	X
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello	sto	X
<i>Taxus baccata</i>	Tasso	tba	
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio cordato	tco	X
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio a grandi foglie	tol	X
<i>Ulmus glabra</i>	Olmo montano	ugl	X
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo ciliato	ula	X
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre	uca	X

Sottosezione b) altre specie arboree autoctone italiane			
<i>Abies nebrodensis</i>	Abete dei Nebrodi	ane	X
<i>Acer obtusatum</i>	Acero d'Ungheria	aob	X
<i>Alnus cordata</i>	Ontano nanoletano	aco	X
<i>Betula aetnensis</i>	Betulla dell'Eta	bae	X
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso	cse	X
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Frassino meridionale	fan	X
<i>Pinus halepensis</i>	Pino d'Alenno	pha	X
<i>Pinus leucodermis</i>	Pino loricato	ple	X
<i>Pinus nigra</i>	Pino nero	pni	X
<i>Pinus pinea</i>	Pino domestico	pne	X
<i>Quercus frainetto</i>	Frainetto	afr	X
<i>Quercus macrolepis</i>	Quercia Vallonea	ama	X
<i>Quercus suber</i>	Sughera	asu	X
<i>Quercus trojana</i>	Fragno	atr	X
Sottosezione c) specie arboree esotiche o naturalizzate			
<i>Abies cephalonica</i>	Abete greco	ace	X
<i>Abies grandis</i>	Abete bianco americano	agr	X
<i>Abies pinsapo</i>	Abete di Spagna	api	X
<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro dell'Atlante	cat	X
<i>Cedrus deodara</i>	Cedro dell'Himalaia	cde	X
<i>Cedrus libani</i>	Cedro del Libano	cli	X
<i>Eucalyptus spp.</i>	Eucalinto	euc	X
<i>Juglans nigra ed ibridi</i>	Noce nero e ibridi	ini	X
<i>Larix kaempferi</i>	Larice giapponese	lka	X
<i>Larix sibirica</i>	Larice siberiano	lsi	X
<i>Larix x eurolepis</i>	Larice ibrido	leu	X
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco	mal	
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero	mni	
<i>Paulownia spp.**</i>	Paulownia	pau	X
<i>Picea sitchensis</i>	Peccio di Sitka	psi	X
<i>Pinus brutia</i>	Pino calabro	nbr	X
<i>Pinus canariensis</i>	Pino delle Canarie	pca	X
<i>Pinus contorta</i>	Pino contorta	pco	X
<i>Pinus radiata</i>	Pino di Monterey	pra	X
<i>Pinus strobus</i>	Pino strobo	pst	X
<i>Populus spp. e ibridi</i>	Pionni esotici e ibridi	pop	X
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Douglasia	pme	X
<i>Quercus rubra*</i>	Quercia rossa	aru	X
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia	rps	X
<i>Ulmus pumila *, Ulmus spp. ed ibridi</i>	Olmo siberiano, altri esotici e ibridi	ulm	X
* specie non utilizzabili in territorio piemontese ai sensi del Regolamento forestale, All. E			
** <i>Paulownia tomentosa</i> è specie non utilizzabile in territorio piemontese ai sensi del Reg. for., All. E			

Sezione B

SPECIE A CUI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Denominazione		Codice
<i>Alnus viridis</i>	Ontano verde	avi
<i>Amelanchier ovalis</i>	Pero corvino	ame
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino	bvu
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso	bse
<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	Citiso peloso	chi
<i>Colutea arborescens</i>	Vesicaria	car
<i>Cornus mas</i>	Corniolo	cma
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello	csn
<i>Coronilla emerus</i>	Dondolino	cem
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	cav
<i>Cotinus coggygria</i>	Scotano	cco
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino	cmo
<i>Cytisus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai	csc
<i>Cytisus sessilifolius</i>	Citiso a foglie sessili	css
<i>Erica arborea</i>	Erica arborea	ear
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine	eeu
<i>Euonymus latifolius</i>	Evonimo montano	ela
<i>Frangula alnus</i>	Frangola	fal
<i>Hyppophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso	Hrh
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio	iaq
<i>Juniperus communis</i>	Ginepro comune	jco
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Ginepro ossicedro	jox
<i>Juniperus phoenicea</i>	Ginepro fenicio	jph
<i>Juniperus thurifera</i>	Ginepro turifero	jth
<i>Juniperus sabina</i>	Ginepro sabino	jsa
<i>Junipers nana</i>	Ginepro nano	jna
<i>Laburnum alpinum</i>	Maggiociondolo alpino	lal
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo	lan
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro	lvu
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo	mge
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto	pte
<i>Prunus brigantina</i>	Pruno del Delfinato	pbg
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio di Santa Lucia	pma
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo	psp
<i>Rosa spp.</i>	Rose	ros
<i>Rhamnus alpinus</i>	Rammo alpino	ral
<i>Rhamnus catarticus</i>	spincervino	rca
<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo	rac
<i>Salix caprea</i>	Salicone	sca
<i>Salix cinerea</i>	Salice cinereo	sci
<i>Salix daphnoides</i>	Salice dafnoide	sda
<i>Salix eleagnos</i>	Salice ripaiolo	sel
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso	spu
<i>Salix triandra</i>	Salice da ceste	str
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero	sni
<i>Sambucus racemosa</i>	Sambuco rosso	sra
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra di Spagna	sju
<i>Viburnum lantana</i>	Lentaggine	vla
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di maggio	vop

**CODIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI BASE E
DEI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE**

Sezione a) CODIFICA DEI MATERIALI DI BASE (MB)

Nel Registro dei MB vanno riportate, per ogni unità di ammissione, le informazioni indicate nell'Allegato al regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante "Modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di MFM".

Nella colonna D del Registro (Regione di provenienza e/o Registro dei MB) ogni MB iscritto è identificato, con un codice costituito dai seguenti elementi:

- 1) Sigla stato membro: IT.
- 2) Sigla specie : come indicata nell'Allegato I del presente regolamento.
- 3) Categoria: IF – identificato alla fonte; SE – selezionato; QU – qualificato; CO – controllato.
- 4) Regione di provenienza: codice riferito alle delimitazioni indicate nella carta delle Regioni di Provenienza.
- 5) Codice Regione: PIE.
- 6) Località di raccolta: numero identificativo del popolamento/area di raccolta.

Sezione b) CODIFICA DEI CERTIFICATI PRINCIPALI D' IDENTITA' DEI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE (MFM)

Il codice del certificato principale d'identità per le categorie IDENTIFICATO ALLA FONTE, SELEZIONATO, QUALIFICATO, è costituito dal codice identificativo del MB, preceduto dalla sigla UE, seguito dalle due cifre finali dell'anno di raccolta e dal numero progressivo riferito all'anno medesimo, ad esempio UE/IT/qro/PIE/SE/2.1/004/21/001 dove:

- a) UE Codice Unione Europea.
- b) IT Codice Stato.
- c) Codice specie a tre lettere (nell'esempio qro per Quercus robur).
- d) PIE Codice Regione a tre lettere.
- e) Sigla della categoria (nell'esempio SE per Selezionato).
- f) Sigla della Regione di Provenienza (nell'esempio 2.1, regione padana).
- g) Numero popolamento/area di raccolta (nell'esempio 004).
- h) Anno di raccolta a due cifre (nell'esempio 21 per il 2021).
- i) Numero progressivo: numerazione a 3 cifre (nell'esempio 001), nell'ambito del medesimo anno di raccolta.

Il codice del certificato principale d'identità per la categoria CONTROLLATO è costituito dal codice identificativo del MB, preceduto dalla sigla UE, seguito da nome del clone, anno di certificazione a 2 cifre, numero del certificato a 3 cifre, ad esempio UE/IT/pop/PIE/CO/I-214/22/001, dove:

- I) UE Codice Unione Europea.
- II) IT Codice Stato.
- III) Codice specie a tre lettere (nell'esempio pop per ibridi artificiali di pioppo).
- IV) PIE Codice Regione a tre lettere.
- V) Sigla della categoria (nell'esempio CO per controllato).
- VI) Nome del clone (nell'esempio I-214).
- VII) Anno di certificazione a due cifre (nell'esempio 22 per il 2022).
- VIII) Numero progressivo del certificato (nell'esempio 001).

Sezione c) CODIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE

Informazioni da riportare su ETICHETTA E CARTELLINO DI ACCOMPAGNAMENTO dei MFM:

1. numero del certificato principale;
2. il nome o il codice del fornitore;
3. il quantitativo fornito;
4. il nome botanico e in lingua corrente.

Nel caso delle SEMENTI, l'etichetta o il documento del fornitore deve riportare, oltre al codice identificativo del MB, le informazioni supplementari definite all'articolo 8 comma 6 del d.lgs. n. 386/2003 riferite a purezza, percentuale di germinazione, peso, numero di semi germinabili o vitali.

Nel caso di utilizzo di ETICHETTE COLORATE, esse dovranno avere le seguenti colorazioni:

- a) giallo: nel caso di MFM "identificati alla fonte";
- b) verde: nel caso di MFM "selezionati";
- c) rosa: nel caso di MFM "qualificati";
- d) blu : nel caso di MFM "controllati".

**CONTENUTI MINIMI DEI PIANI E DEI DISCIPLINARI DI GESTIONE
per la conservazione in situ delle risorse genetiche e per boschi contenenti MB per la
vivaistica forestale iscritti nel Registro regionale**

Per ciascun popolamento da seme classificato va innanzitutto redatto un elenco dei materiali di base classificati come idonei alla raccolta nel registro regionale dei Materiali di Base.

Gli elementi costitutivi del piano / disciplinare di gestione sono:

- gli obiettivi selvicolturali per il miglioramento del soprassuolo: da inserire negli obiettivi gestionali e/o nella compartimentazione del Piano;
- gli interventi selvicolturali per l'attuazione degli obiettivi e la priorità di realizzazione: da specificare nel capitolo su interventi gestionali e scelte selvicolturali;
- gli ambiti di raccolta: da dettagliare attraverso la localizzazione dei singoli o dei gruppi di portaseme: elenco delle particelle catastali interessate, ove opportuno (es. portaseme di specie sporadiche) indicazione delle coordinate geografiche e cartografia di dettaglio;
- modalità di raccolta (tecniche necessarie, periodo, quantità massime di prelievo, tipologia e caratteristiche dei portaseme da cui effettuare la raccolta): da indicare sia nel capitolo relativo ad interventi gestionali e scelte selvicolturali sia nella normativa di piano, specificando indicazioni e prescrizioni da Misure di Conservazione (di seguito MdC) regionali o Sito- specifiche se necessario.

Tenuto presente che fra gli obiettivi gestionali dei boschi da seme vi è il garantire e migliorare la produzione di materiale di propagazione, ciò può essere ottenuto tramite una corretta realizzazione degli interventi selvicolturali, opportunamente adattati. La gestione selvicolturale per un popolamento idoneo alla raccolta del seme deve basarsi sui seguenti presupposti:

1. lunghezza dei turni, nel caso di formazioni coetaneiformi, prossima a quella dei cicli naturali della specie, in modo da sfruttare a pieno il periodo produttivo (considerando che nei primi anni di fruttificazione, come per gli alberi senescenti, quantità e qualità dei frutti e dei semi prodotti sono inferiori ed irregolari);

2. densità tali da garantire la massima superficie di chioma con buona o ottima illuminazione. Inoltre per facilitare la raccolta del seme occorre che gli strati arboreo inferiore e arbustivo non siano di ostacolo per l'avvicinamento e per l'eventuale raccolta a terra.

3. Gli obiettivi e gli interventi gestionali dipendono dall'assetto evolutivo-culturale, ovvero dal tipo strutturale, dovuto anche ai pregressi interventi selvicolturali. Schematicamente si possono delineare due tipologie di situazioni:

a) popolamenti attualmente idonei alla raccolta, con numerose fonti di seme e produzioni qualitativa-quantitativamente soddisfacenti;

b) popolamenti attualmente poco idonei alla raccolta, con soggetti di buon fenotipo ma scarsamente fruttificanti a causa della presenza di:

- soggetti troppo giovani, con età inferiore a quella della maturità per la fruttificazione;
- soggetti portaseme con buon fenotipo, ma in condizioni evolutivo-culturali non idonee alla raccolta ed alla fruttificazione: è il caso di alcuni popolamenti di latifoglie molto densi, con individui con chiome piccole, poste a notevole altezza da terra;
- soggetti sporadici, localizzati nel piano arboreo inferiore o arbustivo.

a) nel primo caso, gli obiettivi selvicolturali, di breve e medio termine, sono mirati a mantenere costante la produzione di seme e a rendere più facili le condizioni di raccolta con interventi puntuali (liberazione dei portaseme, cure colturali, ripulitura del sottobosco, ecc.);

b) per gli altri popolamenti, gli obiettivi selvicolturali sono volti ad individuare i singoli nuclei di

portaseme e, secondariamente, a creare le condizioni ideali per la loro crescita e fruttificazione, attraverso interventi diffusi su superfici più o meno ampie (diradamenti, spesso misti a conversione di intensità variabile, messa in rinnovazione programmata del soprassuolo, ecc.).

Ciò premesso, le principali tipologie di intervento previste sono le seguenti:

1. diradamento/conversione a fustaia di cedui/boschi a governo misto o passaggio da ceduo a governo misto per favorire lo sviluppo o il mantenimento di portaseme con chioma profonda delle specie costruttrici del popolamento (querzeti, faggete, frassineti, alneti ecc.);
2. messa in luce di specie sporadiche (rosacee, tigli, aceri, ecc.), liberandole dai concorrenti tramite diradamenti sul piano dominante, anche a spese di soggetti promettenti e di buon valore;
3. contenimento del sottobosco per facilitare la percorribilità del terreno e la raccolta da terra (querzeti, faggete): l'intervento consiste nell'eliminare buona parte della vegetazione arbustiva, passando ripetutamente nel caso di specie con ottima facoltà pollonifera;
4. potature e capitozzature di portaseme per aumentarne la produzione e favorire la raccolta (frassini, aceri, ecc.);
5. taglio di ringiovanimento di vegetazione riparia (saliceti e pioppeti) anche per ricavare talee di dimensioni idonee;
6. eliminazione/contenimento di specie esotiche potenzialmente invadenti e/o non interessanti per la raccolta del seme (in particolare ailanto, ciliegio tardivo, quercia rossa), o di provenienze non autoctone, per favorire i portaseme indigeni delle specie prioritarie.

NORME E PRESCRIZIONI GENERALI PER LA RACCOLTA.

Di seguito si forniscono per punti alcune norme generali, utili per integrare la normativa di piano o dettagliare i contenuti delle MdC:

- a) per le specie classificate come idonee alla raccolta occorre indicare chiaramente eventuali limitazioni temporanee o esclusioni, ad esempio in caso di presenza di popolamenti artificiali della medesima specie e per i soggetti di dubbia provenienza;
- b) la raccolta del seme non deve causare il danneggiamento o l'abbattimento dei portaseme, né compromettere la rinnovazione naturale: a titolo indicativo, la quantità di seme oggetto di raccolta non dovrebbe superare il 70% della produzione di seme di ciascuna specie, indipendentemente dal numero di soggetti portaseme;
- c) la raccolta deve essere eseguita su un numero minimo di portaseme, stabilito per singola specie idonea alla raccolta presente nel popolamento, al fine di garantire un'adeguata variabilità genetica. La raccolta da singoli individui è ammessa solo per le specie rare o sporadiche quali ciavardello (*Sorbus torminalis*), melo selvatico (*Malus sylvestris*), pero selvatico (*Pyrus pyraster*), bagolaro (*Celtis australis*), agrifoglio (*Ilex aquifolium*), tasso (*Taxus baccata*); in tal caso è opportuno non effettuare la raccolta tutti gli anni;
- d) devono essere indicate epoca ed età più opportuna per la raccolta per ciascuna specie.

MODELLI DI DOCUMENTI

Modello 4A

**CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
PROVENIENTI DA FONTI DI SEMI E SOPRASSUOLI**

(Il certificato deve contenere tutte le informazioni indicate di seguito, nel formato esatto)

RILASCIATO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 1999/105/CE

STATO MEMBRO:

CERTIFICATO N. :

REPUBBLICA ITALIANA

Si certifica che i materiali forestali di moltiplicazione descritti di seguito sono stati prodotti:

conformemente alla direttiva UE

in base a misure transitorie

1. Nome botanico:

2. Natura dei materiali di moltiplicazione:

Unità seminale

Parti di piante

Postime

3. Categoria dei materiali di moltiplicazione:

Identificati alla fonte

Selezionati

Controllati

4. Tipo di materiale di base:

Fonte di semi

Soprassuolo

5. Destinazione:

6. Riferimento di registro o codice d'identità del materiale di base nel registro nazionale/regionale:

..... Miscuglio di semi

/

7. Origine del materiale:

Autoctono Non autoctono sconosciuta

Indigeno Non indigeno

8. **Origine dei materiali di base non autoctoni/non indigeni, se conosciuta:**

.....

9. **Paese e regione di provenienza dei materiali di base:**

Provenienza (breve titolo, eventualmente):

10 **Altitudine o estensione altimetrica della stazione dei materiali di base:**

11. **Anno di maturazione delle sementi:**

12. **Quantità del materiale di moltiplicazione:**

13. **I materiali identificati dal presente certificato derivano dalla ripartizione di una più ampia partita identificata da un precedente certificato UE?** Si No

Numero del precedente certificato

Quantità nella partita iniziale

14. **Durata dell'allevamento in vivaio:**

15. **I materiali ottenuti da semi hanno avuto una successiva propagazione vegetativa?**

Si

No

Metodo di propagazione

Numero di cicli di propagazione

16. **Altri dati importanti**

17. **Nome e indirizzo del fornitore:**

Nome e indirizzo dell'organismo ufficiale:
funzionario responsabile:
Regione Piemonte
.....

Timbro dell'organismo ufficiale:

Nome del

Data:

Firma:

Modello 4B

**CERTIFICATO PRINCIPALE D' IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
PROVENIENTI DA ARBORETI DA SEME E GENITORI**

(Il certificato deve contenere tutte le informazioni indicate di seguito, nel formato esatto)

RILASCIATO IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 1999/105/CE

STATO MEMBRO:
REPUBBLICA ITALIANA

CERTIFICATO N.

Si certifica che i materiali forestali di moltiplicazione descritti di seguito sono stati prodotti:

Conformemente alla direttiva UE in base a misure transitorie

1. Nome botanico:

2. Natura dei materiali di moltiplicazione:

Unità seminali
Parti di piante
Postime

3. Categoria dei materiali di moltiplicazione:

Qualificati Controllati

4. Tipo di materiale di base:

Arboreto da seme Genitori

5. Destinazione:

6. Riferimento di registro o codice d'identità del materiale di base nel registro nazionale/regionale:

7. Origine del materiale di base:

Autoctono Non autoctono sconosciuta
Indigeno Non indigeno

8. Origine dei materiali di base non autoctoni/non indigeni, se conosciuta:

9. Paese e regione di provenienza dei materiali di base:

Provenienza (breve titolo, eventualmente):

10. Semi provenienti da:

impollinazione libera impollinazione supplementare
impollinazione controllata

11. Anno di maturazione delle sementi:

12. **Quantità del materiale di moltiplicazione:**

13. **I materiali identificati dal presente certificato derivano dalla ripartizione di una più ampia partita identificata da un precedente certificato UE?**

Si No

Numero del precedente certificato

Quantità nella partita iniziale

14. **Durata dell'allevamento in vivaio:**

15. **Numero di componenti rappresentati:**

Famiglie Cloni

16. **Altitudine o estensione altimetrica della stazione dei materiali di base:**

.....

17. **Nella produzione del materiale di base si è fatto ricorso a modificazioni genetiche?**

Si No

18. **Per i materiali di base provenienti da genitori:**

Designazione dell'incrocio

Numero di cicli di propagazione

19. **I materiali ottenuti da semi hanno avuto successiva propagazione vegetativa?**

Si No

Metodo di propagazione.....

Numero di cicli di propagazione ...

20. **Altri dati importanti**

21. **Nome e indirizzo del fornitore:**

Nome e indirizzo dell'organismo ufficiale:
funzionario responsabile:
Regione Piemonte

.....

Timbro dell'organismo ufficiale:

Nome del

Data:

Firma:

Modello 4C

**CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
PROVENIENTI DA CLONI E MISCUGLIO DI CLONI**

(Il certificato deve contenere tutte le informazioni indicate di seguito, nel formato esatto)

RILASCIATO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 1999/105/CE

STATO MEMBRO:
REPUBBLICA ITALIANA

CERTIFICATO N.

Si certifica che i materiali forestali di moltiplicazione descritti di seguito sono stati prodotti:

Conformemente alla direttiva UE in base a misure transitorie

1. Nome botanico:

2. Natura dei materiali di moltiplicazione:

Parti di piante Postime

3. Categorie dei materiali di moltiplicazione:

Qualificati Controllati

4. Tipo di materiale di base:

Fonte di semi Soprassuolo

5. Destinazione:

6. Riferimento di registro o codice d'identità del materiale di base nel registro nazionale/regionale:

7. Origine del materiale di base (eventuale):

Autoctono Non autoctono sconosciuta

Indigeno Non indigeno

8. Origine dei materiali di base non autoctoni/non indigeni, se conosciuta:

9. Paese e regione di provenienza dei materiali di base:

Provenienza (breve titolo, eventualmente):

10. Nella produzione del materiale di base si è fatto ricorso a modificazioni genetiche?

Si No

11. a) Metodo di propagazione.....

b) Numero di cicli di propagazione:.....

12. **Quantità del materiale di moltiplicazione:**

13. **I materiali identificati dal presente certificato derivano dalla ripartizione di una più ampia partita identificata da un precedente certificato UE?**

Si

Numero del precedente certificato

No

Quantità nella partita iniziale

14. **Durata dell'allevamento in vivaio:**

15. **Per i miscugli di cloni:**

Numero di cloni nel miscuglio:

Composizione % dei cloni componenti:

16. **Altri dati importanti:**

.....
.....

17. **Nome e indirizzo del fornitore:**

**Nome e indirizzo dell'organismo ufficiale:
funzionario responsabile:
Regione Piemonte**

.....

Timbro dell'organismo ufficiale:

Nome del

Data:

Firma:

Modello 4 D

MODELLO DI “DOCUMENTO INFORMATIVO” per materiali di moltiplicazione trasportati da uno Stato membro all’altro

Rilasciato a norma dell’art. 16, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE

DOCUMENTO N. _____

Si notifica che i materiali forestali di moltiplicazione di seguito descritti sono stati spediti in conformità con la succitata direttiva UE

1. Numero del documento del fornitore:
.....

2. Data di spedizione dei materiali di moltiplicazione:

3. Estremi del certificato principale:
.....

4. Nome e indirizzo del fornitore:

5. Nome e indirizzo del destinatario:

6. Nome botanico:

7. Natura dei materiali di moltiplicazione:

- a) Sementi
- b) Parti di piante
- c) Postime (radici nude)
- d) Postime (in contenitori)

8. Categoria dei materiali di moltiplicazione:

- a) Identificati alla fonte
- b) Selezionati
- c) Qualificati
- d) Controllati Provvisoriamente

9. Tipo di materiale di base:

- a) Fonte di semi
- b) Soprassuolo
- c) Arboreto da seme
- d) Genitori
- e) Clone
- f) Miscuglio di cloni

10. Finalità:
.....
.....

11. Estremi del registro nazionale dei materiali di base:

12. Origine del materiale di base:

Autoctono Non autoctono sconosciuta
Indigeno Non indigeno

13. Paese e regione di provenienza o ubicazione dei materiali di base:

14. Origine dei materiali di base, se non autoctona e non indigena:

.....

15. Quantità dei materiali di moltiplicazione:

16. Durata dell'allevamento in vivaio: 17. Numero di anni di maturazione delle sementi:

18. I materiali di base sono stati geneticamente modificati? Si No

19. I materiali derivati dalle sementi hanno già dato luogo ad una moltiplicazione vegetativa? Si No

20. Nome e indirizzo dell'organismo ufficiale:

21. Nome del funzionario responsabile:

.....
Firma